

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca Santa Giulia S.p.A.

Via Quartieri n° 39 25032, Chiari (BS)

Tel.: 030 7014911- Fax: 030 7014922

Email: info@bancasantagiulia.it Sito internet: www.bancasantagiulia.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Brescia n. 01994680179

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 5683 - cod. ABI 03367

Aderente al Fondo al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

CHE COS'È IL CONTO ANTICIPI

Il Conto Anticipi (Sbf, fatture, contratti, fornitori) è un conto transitorio/tecnico di esclusiva evidenza interna su cui vengono gestite (trovando distinte evidenze contabili) le anticipazioni concesse dalla Banca al Cliente a cui è stata concessa una apertura di credito (fido) che, a seconda delle necessità del cliente, può distinguersi nelle seguenti forme tecniche:

1) Anticipazione SBF - 2) Aperture di credito per anticipi Fatture - 3) Aperture di credito per anticipi Contratti - 4) Aperture di credito per anticipi Fornitori - 5) Apertura di credito ad uso promiscuo.

Sotto il profilo operativo, l'importo risultante dai documenti giustificativi del credito presentati alla Banca viene, di norma, addebitato sul conto anticipi e, contestualmente, reso disponibile (accreditato) sul conto corrente ordinario del cliente. Il conto anticipi, normalmente, presenta un saldo debitore; sullo stesso conto, con la periodicità pattuita, vengono addebitati gli interessi (relativi alle anticipazioni di volta in volta effettuate secondo le forme tecniche contrattualizzate) e gli altri costi/oneri (propri del Conto Anticipi).

Sul Conto Anticipi possono essere eseguite solo operazioni relative alle anticipazioni di volta in volta concesse dalla Banca. Non possono essere, quindi, collegati altri servizi quali carta di debito, carta di credito, assegni, bonifici e domiciliazione delle bollette.

Tra i principali rischi vanno considerati:

- mancato pagamento alla scadenza da parte del/dei debitori dei documenti presentati alla Banca per l'anticipazione;
- l'obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa di volta in volta anticipate oltre a ognialtra spesa o commissione dovuta;
- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista.

CHE COS'È L'ANTICIPO FATTURE

L'**anticipazione su fatture** è una forma di finanziamento che permette al cliente lo smobilizzo di crediti commerciali rappresentati da fatture. L'operazione può non essere necessariamente accompagnata da una cessione di credito (comunque pro-solvendo) quindi il rischio di insolvenza rimane in capo al cliente.

La banca si riserva la facoltà di valutare i documenti presentati dal cliente per l'anticipo, i quali comunque non possono superare l'importo del fido concesso. La banca anticipa a sua discrezione solitamente un importo in percentuale all'ammontare della fattura. L'operazione prevede la presenza di due conti:

- conto anticipo fatture (senza convenzione di assegno) su cui vengono addebitate le somme: quest'ultimo, quindi, presenterà, di regola, saldi debitori;
- il conto corrente di corrispondenza su cui vengono accreditate le somme anticipate.

In tal modo il cliente può utilizzare in una o più volte la somma messa a disposizione sul conto corrente di corrispondenza a seguito degli anticipi e può con versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, a seguito dell'incasso fatture, ripristinare la disponibilità di credito.

Per utilizzi oltre i limiti di affidamento accordati ed in caso di mora viene applicato il tasso di interesse debitore in vigore al momento maggiorato di alcuni punti percentuali.

Il conto corrente "anticipo fatture sbf" è un contratto accessorio e funzionale alla concessione e gestione di una apertura di credito da utilizzarsi per lo smobilizzo di crediti commerciali rappresentati da fatture. Su tale conto, quindi, non può essere assolutamente effettuato qualunque tipo di operazione (come per esempio per i conti correnti ordinari) ma solo ed esclusivamente quelle strettamente legate e connesse all'anticipazione.

Tale conto permette di gestire e tenere evidenza degli importi relativi alle singole presentazioni anticipate in modo da sapere in qualunque momento quale sia l'utilizzo dell'affidamento concesso.

Operativamente sul conto "anticipi fatture sbf" viene addebitato l'importo di volta in volta anticipato (in modo da ottenere così un pari utilizzo dell'affidamento concesso) per essere quindi successivamente accreditato e messo a disposizione sul conto corrente ordinario del cliente.

Per il rapporto di connessione che li lega, il conto in argomento verrà contestualmente chiuso con la rinuncia, il recesso o la risoluzione della relativa apertura di credito.

Banca Santa Giulia S.p.A. opera con il **Fondo Di Garanzia per Piccole e Medie Imprese istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico**, pertanto il presente finanziamento/affidamento può essere assistito, previa valutazione positiva di ammissibilità, da garanzia rilasciata dal **Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi Legge 662/96 e successive modifiche**.

La garanzia può essere richiesta dalle Piccole e Medie Imprese (PMI); per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici e delle finalità ammesse, si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI — Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelievi, nonché le altre spese e commissioni connesse al **rapporto di conto corrente e ai servizi accessori**, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

PROSPETTO DELLE PRINCIPALI CONDIZIONI

Spese per l'apertura del conto	Non previste
--------------------------------	--------------

SPESE FISSE

Tenuta del conto

Canone per tenuta del conto	€ 0,00 (€ 0,00 Trimestrali)
Imposta di bollo	Nella misura stabilita, tempo per tempo, dall'Amministrazione Finanziaria

Numero di operazioni incluse nel canone annuo	Non previste
Gestione Liquidità	
Spese annue per conteggio interessi e competenze	€ 0,00

SPESE VARIABILI

Gestione liquidità	
Invio estratto conto	Posta: € 1,00 Casellario postale interno: € 0,00 Casellario elettronico: € 0,00
Registrazione operazioni non incluse nel canone	Operazioni ordinarie: € 0,00 Utenze: € 0,00 Movimenti tecnici: € 0,00

INTERESSI SOMME DEPOSITATE

Interessi creditori	
Tasso creditore annuo nominale	Tasso fisso: 0%

FIDI E SCONFINAMENTI

Fidi	
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	ANTICIPI FAT., CONT, DOC - TASSO FISSO: entro fido: Tasso fisso: 8% ANTICIPI FAT, CONTO, DOC - TASSO VAR: entro fido: Tasso variabile: EURIBOR 3 MESI/360 MM PRECEDEN (Attualmente pari a: 2,713%) + 5,5 punti perc. Minimo: 0% Valore effettivo attualmente pari a: 8,213% Tasso Euribor 3m/360 media mese precedente rilevato sul quotidiano 'Il Sole 24 Ore' il primo giorno del mese. Il tasso è amministrato dall'European Money Markets Institute (EMMI)
Commissione onnicomprensiva per la messa a disposizione dei fondi	a 2% annuale

Sconfinamenti extra-fido	
Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate	ANTICIPI FAT., CONT, DOC - TASSO FISSO: Tasso fisso: 15% ANTICIPI FAT, CONTO, DOC - TASSO VAR: Tasso variabile: EURIBOR 3 MESI/360 MM PRECEDEN (Attualmente pari a: 2,713%) + 12 punti perc. Minimo: 0% Valore effettivo attualmente pari a: 14,713% Tasso Euribor 3m/360 media mese precedente rilevato sul quotidiano 'Il Sole 24 Ore' il primo giorno del mese. Il tasso è amministrato dall'European Money Markets Institute (EMMI)
Commissione di istruttoria veloce (extra-fido)	Si veda apposita Sezione

Mancato pagamento di somme divenute esigibili da parte della Banca	
Tasso di mora	Applicato nella misura del tasso debitore annuo sulle somme utilizzate in caso di sconfinamenti extra-fido e/o scopertura

In caso di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento troverà applicazione l'indice di riferimento modificato o l'indice sostitutivo previsto, tempo per tempo, nel Piano solido e scritto pubblicato sul sito internet della Banca, salva l'eventuale previsione normativa che richieda di adottare un parametro sostitutivo diverso; in entrambi i casi il parametro sostitutivo sarà maggiorato di uno spread tale da raggiungere il tasso nominale in essere al momento della soppressione dell'indice di riferimento. Tale tasso non potrà in ogni caso superare i limiti in materia di usura.

Commissione di istruttoria veloce (cd. CIV)

La commissione di istruttoria veloce viene applicata solo a fronte di addebiti che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente; per determinare quando vi è sconfinamento si ha riguardo al saldo disponibile di fine giornata, pertanto, a fronte di più sconfinamenti nel corso della stessa giornata, la commissione viene addebitata una sola volta.

La commissione di istruttoria veloce non è dovuta:

- nei rapporti con i consumatori quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: uno sconfinamento in assenza di fido o extra-fido di saldo inferiore o pari a 500 euro e una durata di sconfinamento inferiore a sette giorni consecutivi. Il consumatore beneficia di tale esenzione per una sola volta a trimestre;
- quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della banca;
- quando la banca non ha svolto alcuna attività di istruttoria a fronte di uno/più addebiti che ha/hanno comportato uno sconfinamento;
- quando lo sconfinamento non ha avuto luogo perché la banca non vi ha acconsentito.

La commissione viene, pertanto, applicata in caso di sconfinamenti derivanti da: pagamenti assegni, cambiali, titoli e altri effetti, esecuzione ordini, bonifici, altre disposizioni di pagamento e utenze, pagamento deleghe fiscali, prelievo contanti e emissione di assegni circolari/lettera, acquisto di strumenti finanziari, anticipazione di effetti oltre il limite di fido e qualsiasi altra operazione per la quale la banca ha svolto un'attività di istruttoria veloce.

Secondo i provvedimenti normativi in materia, la commissione di istruttoria veloce è commisurata ai costi sostenuti dalla banca per l'attività istruttoria volta a valutare se autorizzare lo sconfinamento o l'aumento dello stesso.

Commissione di istruttoria veloce (extra-fido)	Servizio non commercializzato unitamente al conto corrente. Si rinvia al foglio informativo del relativo contratto.
Commissione di istruttoria veloce (in assenza di fido)	€ 5,00
Importo minimo di sconfinamento per l'applicazione della CIV	Vedi descrizione della spesa
Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre (extra-fido)	Servizio non commercializzato unitamente al conto corrente. Si rinvia al foglio informativo del relativo contratto.
Importo massimo della CIV addebitabile in un trimestre (in assenza di fido)	€ 75,00

Il **Tasso Effettivo Globale Medio** (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 08/1996), relativo agli sconfinamenti in assenza di fido, assimilabile alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale [e sul sito internet della banca www.bancasantagiulia.it].

QUANTO PUO' COSTARE IL FIDO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Per un affidamento di: € 50.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 10,83%	tasso fisso. Il calcolo include l'imposta di bollo e la commissione onnicomprensiva
Per un affidamento di: € 50.000,00 Durata del finanziamento (mesi): 3	Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG): 11,06%	tasso variabile. Il calcolo include l'imposta di bollo e la commissione onnicomprensiva

Si suppone che l'importo del fido sia prelevato subito e per intero e che rimanga utilizzato per l'intera durata del finanziamento. Se il fido è a tempo indeterminato si assume che abbia una durata pari a 3 mesi.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

OPERATIVITÀ CORRENTE E GESTIONE DELLA LIQUIDITÀ

Spese tenuta conto	Vedi voce Canone annuo
Spesa per informativa obbligatoria	€ 0,00
Spesa per informativa ulteriore rispetto a quella dovuta per legge	€ 0,00
Spese trasparenza periodica / Posta	€ 1,00
Spese trasparenza periodica / Casellario postale interno	€ 0,00
Spese trasparenza periodica / Casellario elettronico	€ 0,00
Spese di dormienza artt.3 e 4 DPR 116/07	Recupero spese di pubblicazione e invio raccomandata AR

Il documento di sintesi viene inviato con periodicità annuale. Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

ALTRO

Periodicità addebito spese, commissioni e altri oneri diversi dagli interessi	TRIMESTRALE
Conteggio e accredito interessi avere	ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto
Conteggio interessi dare	ANNUALE (al 31 dicembre di ciascun anno) o alla chiusura del rapporto. Gli interessi diventano esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto.
Periodicità estratto conto	L'estratto conto viene inviato al cliente con periodicità trimestrale o, a sua scelta, con periodicità annuale o mensile. L'estratto conto scalare viene inviato con periodicità pari alla periodicità di liquidazione delle competenze.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il Cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di estinzione del conto, dandone comunicazione scritta con preavviso di 1 giorno. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto, nonché di ridurre o di sospendere la linea di credito, con preavviso di 1 giorno. In presenza di giustificato motivo il preavviso non è dovuto. In entrambi i casi, decorso il termine di preavviso, il cliente è tenuto al pagamento di quanto dovuto per capitale e interessi maturati, con facoltà della Banca di esigere l'immediato pagamento di tutti gli effetti, le ricevute o i documenti presentati, anche se ancora a scadere ovvero già scaduti ma dei quali non si conosca ancora l'esito definitivo, oltre ovviamente al rimborso delle somme relative ad eventuali insoluti con ogni relativo onere accessorio riferibile al presente rapporto.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Trenta giorni dal ricevimento della richiesta di recesso del cliente.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Banca Santa Giulia Via Quartieri 39 25032 Chiari BS ufficio.reclami@bancasantagiulia.it oppure a bancasantagiulia@legalmail.it che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

BIC – Bank Identifier Code	Codice alfabético o alfanumerico che individua in modo univoco le istituzioni finanziarie sulla rete SWIFT (primario vettore internazionale di messaggi interbancari di tipo finanziario)
Canone annuo	Spese fisse per la gestione del conto.
Commissione di istruttoria veloce	Commissione per svolgere l'istruttoria veloce, quando il cliente esegue operazioni che determinano uno sconfinamento o accrescono l'ammontare di uno sconfinamento esistente.
Commissione onnicomprensiva	Commissione calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. Il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
Disponibilità somme versate	Numero di giorni successivi alla data dell'operazione dopo i quali il cliente può utilizzare le somme versate.
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
IBAN – International Bank Account Number	Codice strutturato e alfanumerico che individua a livello istituzionale e in modo univoco il conto del cliente. Esso viene attribuito dalle banche (in particolare di Paesi europei) alla propria clientela e rappresenta le coordinate bancarie internazionali. L'IBAN è riportato sugli estratti conto.
Premio	È il prezzo che il contraente paga, a date contrattualmente stabilite, per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore.
Saldo disponibile	Somma disponibile sul conto, che il correntista può utilizzare.
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
SEPA	La SEPA (Single Euro Payments Area - area unica dei pagamenti in euro) è l'area in cui i cittadini, le imprese, le pubbliche amministrazioni e gli altri operatori economici, indipendentemente dalla loro residenza, possono effettuare e ricevere pagamenti in euro non in contanti sia all'interno dei confini nazionali che fra Paesi diversi, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi. Alla SEPA aderiscono Paesi dell'Unione Europea, inclusi quelli non euro, i Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) e anche altri Paesi non appartenenti alla UE (Svizzera, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Andorra, Città del Vaticano e le isole britanniche di Guernsey, Man e Jersey)
Spesa singola operazione non compresa nel canone	Spesa per la registrazione contabile di ogni operazione oltre quelle eventualmente comprese nel canone annuo.
Spese annue per conteggio interessi e competenze	Spese per il conteggio periodico degli interessi, creditori e debitori, e per il calcolo delle competenze.
Spese per invio estratto conto	Commissioni che la banca applica ogni volta che invia un estratto conto, secondo la periodicità e il canale di comunicazione stabiliti nel contratto.
Tasso creditore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul conto, al netto delle ritenute fiscali.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione allo sconfinamento in assenza di fido. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso di mora	Tasso di interesse applicato, in caso di ritardo nel pagamento, sulle somme dovute dal cliente e divenute esigibili da parte della Banca.
Valute sui prelievi	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del prelievo e la data dalla quale iniziano ad essere addebitati gli interessi. Quest'ultima potrebbe anche essere precedente alla data del prelievo.
Valute sui versamenti	Numero dei giorni che intercorrono tra la data del versamento e la data dalla quale iniziano ad essere accreditati gli interessi.
Pagatore	La persona fisica o giuridica titolare di un conto di pagamento a valere sul quale viene impartito un ordine di pagamento ovvero, in mancanza di un conto di pagamento, la persona fisica o giuridica che impartisce un ordine di pagamento.
Beneficiario	La persona fisica o giuridica prevista quale destinataria dei fondi

	oggetto dell'operazione di pagamento.
Operazione di pagamento	L'attività, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario.
Giornata operativa	Il giorno in cui la banca del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa.
Identificativo unico	La combinazione di lettere, numeri o simboli che la banca indica all'utilizzatore di servizi di pagamento e che l'utilizzatore deve fornire alla propria banca per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore del servizio di pagamento e/o il suo conto corrente per l'esecuzione di una operazione di pagamento. Ove non vi sia un conto corrente, l'identificativo unico identifica solo l'utilizzatore del servizio di pagamento. Per i bonifici l'IBAN costituisce l'identificativo del conto del beneficiario.
Consumatore	La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Microimpresa	Impresa che occupa meno di 10 addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Cliente al dettaglio	Consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese.
Cliente che non riveste la qualifica di cliente al dettaglio	Cliente utilizzatore di servizi di pagamento che non rientra nella categoria di cliente al dettaglio, come ad esempio le Imprese che occupano 10 o più addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo pari o superiore a 2 milioni di euro.